

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXL.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 MARZO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	1760, 1771	Modifiche al regime fiscale dei cereali e dello zucchero destinati ad uso zootecnico, di alcuni tipi di mangimi integrati nonché di alcuni prodotti dell'allevamento (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (4992)	1762
Proposta di legge (Votazione segreta e rinvio):		PRESIDENTE	1762, 1763
USVARDI ed altri: Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli sportivi (4866)	1760	COLOMBO VITTORINO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1763
PRESIDENTE	1760, 1769	MATARRESE	1763
Disegno di legge (Discussione):		ZUGNO, <i>Relatore</i>	1762
Integrazione del conferimento statale al Fondo di riserva speciale dell'ISVEIMER e dell'IRFIS (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (4970)	1760	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	1760, 1761	Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per il biennio 1969-1970 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (4988)	1765
AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1761	PRESIDENTE	1765
BASSI, <i>Relatore</i>	1760	SCRICCILOLO, <i>Relatore</i>	1765
LA SPADA	1761	VESPIGNANI	1765
MATARRESE	1761	Disegno di legge (Rinvio):	
MINASI	1761	Compensazione ai comuni della perdita di entrate subita negli anni 1964, 1965 e 1966 in seguito alla soppressione della imposta di consumo sul vino (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (4989)	1765
RAFFAELLI	1761	PRESIDENTE	1765, 1766
Disegno di legge (Rinvio):		RAFFAELLI	1765
Autorizzazione a vendere alla « Rumianca » - Società per azioni con sede in Torino - i due ex stabilimenti chimici militari di proprietà dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergonte (Novara) e Carrara (<i>approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (4978)	1762		
PRESIDENTE	1762		
COLOMBO VITTORINO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1762		

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
TERRANOVA CORRADO: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui all'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1966 (3567) . . .	1766
PRESIDENTE . . .	1766, 1767, 1768, 1769, 1770
AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1768, 1770
BASSI	1767, 1770
BIMA, <i>Relatore</i>	1766, 1768
BOTTA	1770
LA SPADA	1768
MATARRESE	1767
RAFFAELLI	1767, 1768
TERRANOVA CORRADO	1767, 1769
TURNATURI	1767
VIZZINI	1767, 1769

La seduta comincia alle 10,50.

VIZZINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per il provvedimento n. 4866 i deputati Mariconda, Marzotto, Minio, Quaranta, Russo Vincenzo, Tripodi, Trombetta e Vizzini sono sostituiti rispettivamente dai deputati Pirastu, Catella, Nannuzzi, Brandi, Tantalo, Franchi, La Spada e Achilli; per i provvedimenti n. 3567 e 4970 i deputati De Ponti, La Penna, Marzotto, Quaranta, Russo Vincenzo e Trombetta sono sostituiti rispettivamente dai deputati Terranova, Gerbino, Basile, Brandi, Tantalo e La Spada.

Votazione segreta sulla proposta di legge d'iniziativa dei deputati Usvardi ed altri: Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli sportivi (4866).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Usvardi, Gagliardi, Servello, Pirastu, Passoni, Ferioli, Covelli, Montanti, Abate, Amodio, Amendola Giorgio, Armaroli, Arnaud, Ariosto, Baldani Guerra, Brandi, Brodolini, Catella, Ceravolo, Cruciani, Vizzini, Degli Esposti, De Pascalis, De Ponti, Di Giannantonio, Diaz Laura, Di

Mauro Ado Guido, Delfino, Evangelisti, Folchi, Forlani, Galli, Jozzelli, Mariani, Marras, Messinetti, Nannuzzi, Nucci, Nicolazzi, Piccoli, Pigni, Pennacchini, Quintieri, Riccio, Simonacci, Scarpa, Tantalo: « Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli sportivi ».

Indico la votazione a scrutinio segreto sul provvedimento n. 4866.

Le urne saranno lasciate aperte.

(Segue la votazione).

Discussione del disegno di legge: Integrazione del conferimento statale al Fondo speciale dell'ISVEIMER e dell'IRFIS (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4970).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione del conferimento statale al Fondo speciale dell'ISVEIMER e dell'IRFIS ».

L'onorevole Bassi ha facoltà di svolgere la relazione.

BASSI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nostra Commissione ha approvato alcune settimane fa un disegno di legge che aumentava i Fondi speciali di riserva dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS. La nostra Commissione approvò, a maggioranza, un emendamento che assegnava al Credito industriale sardo 8 miliardi in più rispetto a quelli proposti dal Governo in base a parametri vigenti fin dal 1952, anno in cui furono istituiti i tre istituti di medio credito. Nell'impossibilità di reperire la copertura finanziaria per tale emendamento, la Commissione ha detratto 5 miliardi dallo stanziamento previsto per l'IRFIS e 3 miliardi da quello dell'ISVEIMER. Al Senato in un primo momento si era manifestato un orientamento tendente a ripristinare i parametri proposti dal Governo, ma il Governo stesso, per non contrastare il voto espresso dalla nostra Commissione, ha accettato un ordine del giorno, votato all'unanimità dalla V Commissione del Senato, con il quale si è impegnato a reintegrare questi 8 miliardi con apposito provvedimento. Così la V Commissione del Senato ha approvato all'unanimità quel disegno di legge e poi ha approvato questa reintegrazione della somma di 8 miliardi all'ISVEIMER e all'IRFIS.

La copertura finanziaria deriva, come per il primo stanziamento, da un aumento dell'emissione dei titoli, già autorizzata dalla Camera, da 194 a 202 miliardi.

Il relatore pertanto raccomanda alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge, che è già stato approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MINASI. Io voterò contro il disegno di legge, che appartiene alla serie di leggine demagogiche, e do al voto un significato di denuncia e di protesta contro l'azione del Governo.

La mia parte politica ha sollecitato una risposta del Governo sul grave affare riguardante la *Gazzetta del sud* di Messina, il cui proprietario è un personaggio famoso per le sue stravaganze, per l'essersi reso protagonista di vicende gialle allo scopo di fornire notizie a personaggi dei partiti al Governo, e per queste sue imprese ha ottenuto agevolazioni ed elargizioni, fra cui 400 milioni da parte dell'IRFIS.

Il Governo tace e non risponde perché a questa via affida il suo successo elettorale e permette consapevolmente che fatti del genere avvengano mentre si erge poi a custode inesorabile del blocco della spesa quando si tratta della vita dei comuni e di pagare gli stipendi agli impiegati comunali.

RAFFAELLI. Faccio un apprezzamento positivo di questo disegno di legge che giunge a seguito di un emendamento che è stato approvato sul CIS; ma al Sottosegretario Agrimi, che con tanta tenacia e poche argomentazioni si è rifiutato di aumentare il fondo di dotazione della Sezione di credito cooperativo presso la Banca nazionale del lavoro, adducendo il motivo che non era possibile reperire una copertura, vorrei far presente che il diniego non era in verità fondato, se oggi una copertura è stata trovata per altri istituti di credito.

LA SPADA. Intervengo a proposito delle considerazioni dell'onorevole Minasi. Vi è infatti qualche inesattezza da correggere. L'editore del quale ha parlato in modo tanto spregiudicato è un ex deputato corteggiato da molti partiti perché organizzatore di un giornale fin dai tempi della Costituente.

Quanto ai 400 milioni, si tratta di normali finanziamenti che si fanno in Sicilia dietro garanzia. Quella di cui si parla è costituita da un complesso tipografico del valore di due miliardi. Non vi è nulla di strano o di scandalistico, quindi, riguardo al finanziamento operato dall'IRFIS.

MATARRESE. Quando in questa Commissione, con un voto di buona maggioranza, anche se non omogeneo, si decise di stornare qualche miliardo per darlo alla Sardegna, si è avuta una vera e propria aggressione contro

tutti gli « utili idioti » che si erano prestati al gioco. Furono fatte intimidazioni al Senato ed il Governo ha subito ristabilito l'equilibrio turbato.

L'ISVEIMER, che aveva un ufficio a Bari del quale ci siamo occupati tre anni fa, ora ha chiuso i battenti e non vi è più quindi l'alibi in base al quale si chiese allora la regionalizzazione dell'Istituto che è solo napoletano. Ora rivolgo il mio appello al Sottosegretario Agrimi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Mentre ascoltavo l'intervento dell'onorevole Raffaelli pensavo che il Governo è condannato in partenza comunque agisca, sia quando cerca di ripristinare i propri punti di vista, sia quando, come in questo caso, cerca di assecondare la volontà del Parlamento.

Ero presente alla seduta e ricordo che vi fu un emendamento con il quale lo stanziamento in favore del CIS fu aumentato ad 8 miliardi. Il Governo si oppose per ragioni di principio legate alla normale ripartizione dei finanziamenti. Si trattava di un parametro che non poteva essere superato se non considerando una nuova redistribuzione, mentre l'onorevole Cocco Maria nel presentare l'emendamento faceva riferimento a situazioni di fatto esistenti per il CIS. Il credito industriale sardo aveva svolto un'attività più ampia rispetto agli altri due istituti.

Al Senato il Governo ha preso atto di una certa volontà di mantenere i finanziamenti in favore del CIS, ma ha ritenuto che non potessero essere fatte disparità rispetto a quello che era dovuto all'IRFIS ed all'ISVEIMER. In conseguenza il Ministro ha presentato il disegno di legge attuale.

L'onorevole Raffaelli dice: allora i soldi quando si vuole si trovano. Non è vero, perché la copertura in questo caso ci impone un grave sacrificio consistente in un ulteriore prestito di 8 miliardi che si richiede al mercato finanziario. Anziché 194 miliardi se ne chiedono 202.

Il Parlamento dovrebbe prendere atto che il Governo in questo caso non ha cercato di fare altro che uniformarsi alla volontà espressa dal Parlamento stesso.

Quanto all'intervento dell'onorevole Minasi, mi è sembrato poco pertinente al tema.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura degli articoli del disegno di legge, che,

non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata, per l'anno 1968, la spesa complessiva di lire 8 miliardi per l'integrazione dei conferimenti statali, di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1968, n. 50, in favore dei seguenti Istituti di credito per gli importi per ciascuno di essi indicati:

ISVEIMER L. 3 miliardi
IRFIS » 5 miliardi

(È approvato).

ART. 2.

Il ricavo dell'emissione di Buoni del tesoro poliennali da conferire, a termine dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242, al Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è aumentato, per l'anno 1968, da lire 194 miliardi a lire 202 miliardi netti.

Restano ferme, ai fini dell'ulteriore emissione di cui al precedente comma, le disposizioni contenute nel secondo comma del citato articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge per l'anno 1968 si provvede mediante le disponibilità del Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Autorizzazione a vendere alla « Rumianca » - Società per azioni con sede in Torino - i due ex stabilimenti chimici militari di proprietà dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergone (Novara) e Carrara (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4978).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autoriz-

zazione a vendere alla Rumianca - Società per azioni con sede in Torino - i due ex stabilimenti chimici militari di proprietà dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergone (Novara) e Carrara ».

COLOMBO VITTORINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei pregare la Commissione di rinviare a domani la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata alla seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche al regime fiscale dei cereali e dello zucchero destinati ad uso zootecnico, di alcuni tipi di mangimi integrati nonché di alcuni prodotti dell'allevamento (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4992).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al regime fiscale dei cereali e dello zucchero destinati ad uso zootecnico, di alcuni tipi di mangimi integrati nonché di alcuni prodotti dell'allevamento ».

L'onorevole Zugno ha facoltà di svolgere la relazione.

ZUGNO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame ha lo scopo di alleggerire gli oneri fiscali su alcuni ingredienti di mangimi per uso zootecnico; esso mira soprattutto a porre gli allevatori zootecnici italiani su un piano di parità rispetto agli allevatori del Mercato comune, in particolare per quanto concerne lo zucchero, per il quale sussiste anche l'esigenza di ridurre le scorte. Poiché la produzione di bietole è stata superiore al fabbisogno, una parte è stata avviata ad uso zootecnico. Per indurre gli allevatori ad utilizzare melasse ed altri derivati della bietola, è necessario renderne il costo inferiore a quello dei cereali.

Si chiede pertanto l'esenzione sia dall'IGE sia dall'imposta di fabbricazione, con l'unica condizione però che lo zucchero sia destinato ad uso zootecnico, dopo essere stato, naturalmente, denaturato.

Il provvedimento prevede l'estensione dell'esenzione dall'IGE ad altri mangimi, come l'orzo, l'avena, farine e cereali minori; per questi si prevede inoltre un'agevolazione alla esportazione. In base alle norme del trattato del Mercato comune è necessario che l'IGE applicata all'importazione corrisponda a quel-

la per il rimborso all'esportazione. Per questa ragione l'aliquota è stata contenuta (infatti è del 3,50 per cento), in considerazione del fatto che abbiamo maggiori importazioni che non esportazioni; infatti importiamo circa 70 milioni di quintali di questi prodotti, mentre le esportazioni sono molte limitate: quindi, per non aumentare il costo all'interno, si è ritenuto di limitare anche il rimborso alla esportazione.

Il provvedimento, oltre ad adeguare la situazione alle norme del MEC, corrisponde alle esigenze degli allevatori. Mi permetto quindi di raccomandarne l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATARRESE. Vorrei rilevare che abbiamo dinanzi a noi la nuova tabella, ma non quella precedente. Il relatore è in grado di dirci qualche cosa in proposito?

ZUGNO, Relatore. L'innovazione concerne soltanto l'ultimo numero (2307) che prevede la percentuale del 3,50 per l'importazione e per il rimborso all'esportazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COLOMBO VITTORINO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge, che, essendo riuscito a conciliare le tesi delle varie parti politiche, è stato approvato all'unanimità al Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, e dell'allegata tabella per i quali, poiché non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, procederemo ad una approvazione di massima, sempre rettificabile ove intervengano da parte di quella Commissione emendamenti relativi alla copertura. Darò quindi lettura degli articoli e della tabella e, non essendo stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'esenzione dall'imposta generale sull'entrata prevista dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, per gli introiti derivanti dalla vendita del frumento, del grano-turco, della segala e delle relative farine, è

estesa agli atti economici concernenti il commercio dell'orzo, dell'avena, degli altri cereali minori e relative farine, e dello zucchero destinati ad uso zootecnico, nonché dei mangimi integrati contenenti detti prodotti.

Analogo trattamento si applica per l'importazione dall'estero dei prodotti di cui al comma precedente.

(È approvato).

ART. 2.

Lo zucchero destinato alla preparazione di mangimi per uso zootecnico e lo zucchero destinato alla preparazione dello speciale alimento per le api è esente dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrainposta di confine a condizione che sia previamente denaturato secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro delle finanze.

(È approvato).

ART. 3.

È approvata la tabella allegata alla presente legge con la quale vengono apportate modifiche alla tabella dei prodotti esportati ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata nonché di quelli importati soggetti all'imposta di conguaglio, ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

ART. 4.

È abrogata la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442, al punto in cui è previsto che lo zucchero impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella produzione dello speciale alimento per le api è assoggettato al pagamento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine nelle misure ridotte di lire 2.090 e di lire 2.005 al quintale a seconda che trattasi di zucchero di prima classe o di zucchero di seconda classe.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 MARZO 1968

TABELLA

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA D'IMPOSTA	
		Restituzione dei prodotti esportati	Di conguaglio sui prodotti importati
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate	3,30	3,30
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati	3,30	3,30
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia	3,30	3,30
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate	3,30	3,30
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	3,30	3,30
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in saamoia, secche o affumicate	3,30	3,30
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati	3,30	3,30
ex 04.02-A	Latte in polvere, senza aggiunta di zuccheri, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,3 per cento, latticello in polvere, senza aggiunta di zuccheri avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 per cento, destinati all'alimentazione del bestiame, esclusi quelli presentati in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 3 chilogrammi o meno	3,60	0
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, conservati, essiccati o zuccherati	3,30	3,30
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.)	3,50	3,50

Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero per le finanze

L'imposta di conguaglio si applica anche per i prodotti per i quali, all'importazione, non viene riscossa l'imposta generale sull'entrata, eccezion fatta per le carni della specie bovina domestica in quarti anteriori congelati (voce doganale ex 02.01-A-II, statistica 56) e in pezzi disossati congelati (voce doganale ex 02.01-A-II, statistica 58) importati per essere destinati alla trasformazione sotto controllo doganale.

(E approvata).

Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per il biennio 1969-1970 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4988).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per il biennio 1969-1970 ».

L'onorevole Scricciolo ha facoltà di svolgere la relazione.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Negli anni trascorsi sono state attuate diverse misure di emergenza per fronteggiare il dissesto dei bilanci tanto provinciali quanto, in particolare, comunali. Tra queste misure si rammenta la legge del 1966, n. 637, che diede disposizioni per il ripiano dei bilanci degli enti locali fino al 31 dicembre del 1968. Gli effetti di questa norma si concretizzavano in contributi speciali da erogarsi in base a parametri sanciti dalla legge e in mutui agevolati con la Cassa depositi e prestiti, di cui lo Stato assumeva la garanzia.

Il disegno di legge che trattiamo attua la proroga per due anni dei benefici previsti dalla suddetta legge n. 637, senza però i vantaggi di cui al progetto di legge n. 4361 che era in discussione presso questa Commissione ma per il quale è stata chiesta la rimessione all'Assemblea, e che quindi non è più possibile compia il suo iter in questa legislatura.

Cosicché con questo provvedimento avremo effetti di scarsa incidenza per i comuni e per le province, che tuttavia godranno di un sollievo immediato, anche se passeggero.

Esaminando le novità che si registrano in questo testo, dobbiamo dire che con questo provvedimento si attua innanzitutto una parificazione tra province e comuni circa le garanzie statali sui mutui a pareggio dei bilanci. Finora il beneficio operava per i comuni nella misura del 100 per cento del mutuo e dell'80 per cento per le province. Era una discriminazione inammissibile e dolorosa, sulla quale vi sono state ampie riserve e interrogazioni e che oggi si annulla con questo provvedimento.

Il fondo per affrontare il disavanzo dei comuni è indicato nell'articolo 3 e nasce da un prelievo del 6 per cento dall'incremento naturale annuo dell'IGE nel 1968-69; dagli eventuali risparmi del fondo negli anni citati; dalla massa indicata a copertura delle perdite dei comuni per la soppressione dell'imposta sul bestiame, dell'addizionale sui redditi agrari, della sovrimposta sui redditi dominicali e sui terreni.

Con l'articolo 4 si prevede la compartecipazione ai proventi netti dell'IGE per la quota del 3,80 per cento ai comuni, del 2,60 alle province, con una maggiorazione annuale rispettivamente dal 3,30 e dall'1,10 per cento.

Se avessimo lasciato le misure del provvedimento n. 4361 che si doveva discutere in Commissione, i comuni avrebbero potuto beneficiare di un diverso criterio di ripartizione dei proventi dell'IGE, con un maggior vantaggio.

Il relatore invita la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VESPIGNANI. Non possiamo votare a favore del disegno di legge per considerazioni di carattere generale già svolte in altra occasione. Il disegno di legge continua a mantenere una situazione assolutamente precaria per quanto riguarda i bilanci comunali che, con il loro disavanzo crescente, continueranno a far contrarre debiti ed a far pagare ai comuni le conseguenze dei dissesti finanziari mentre, come riconosciuto dalle Commissioni interni e bilancio i dissesti, per la quasi totalità dei casi, dipendono da cause estranee ai comuni.

Si fanno pagare i comuni perché si ha una limitazione nella ripartizione dell'IGE già criticata in sede di discussione del provvedimento n. 4361-bis. Siamo contrari al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Dal momento che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione II, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Compensazione ai comuni della perdita di entrate subita negli anni 1964, 1965 e 1966 in seguito alla soppressione della imposta di consumo sul vino (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4989).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Compensazione ai comuni della perdita di entrate subita negli anni 1964, 1965 e 1966 in seguito alla soppressione dell'imposta di consumo sul vino » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato).

RAFFAELLI. Signor Presidente, chiedo pregiudizialmente l'abbinamento a questo di-

segno di legge di una mia analoga proposta di legge che giace negli Uffici della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, si vedrà. Debbo infatti proporre che, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della II Commissione, l'esame del disegno di legge sia rinviato ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Terranova Corrado: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1966 (3567).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Terranova Corrado: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1966 ».

Il Relatore, onorevole Bima, ha facoltà di fare il punto sullo stato della discussione.

BIMA, *Relatore*. Ho cercato per quanto possibile di approfondire alcuni elementi nel poco tempo a disposizione, utilizzando il materiale che mi è stato fornito, in modo esiguo per la verità, dal proponente. Le conclusioni alle quali sono pervenuto collimano con quanto ho dichiarato ieri nella relazione. Ci troviamo di fronte ad un disavanzo di gestione di oltre due miliardi, più lo scoperto di cassa che ammonta ad un miliardo.

All'onorevole Presidente ed all'onorevole La Spada devo anche fare presente che il bilancio del 1968 presenta un disavanzo di 400 milioni e rotti.

Siamo di fronte ad uno squilibrio fra costi e ricavi, imputabile in parte alle cause ricordate nella relazione, in parte anche ad altre cause, soprattutto al fatto che alla riduzione del patrimonio operata per legge non seguì una ristrutturazione amministrativa dell'ente per cui i costi rimasero invariati mentre i ricavi diminuirono. Questa operazione consistente nel riportare i costi ai ricavi fu fatta da altri istituti che oggi non si trovano in condizioni altrettanto precarie.

Peraltro si deve riconoscere che gli altri istituti non hanno avuto l'imposizione di cedere gran parte del loro patrimonio, per

cui si deve riconoscere che la posizione dell'Istituto per le case popolari di Messina è particolarissima.

Da altri dati che mi sono stati forniti risulta che l'ente in questo momento cerca di contenere i costi ed avrebbe persino ridotte nel 1968 le spese del personale. Mi si assicura che non sono state fatte nuove assunzioni, e rilevo che l'ente ha un patrimonio edilizio consistente in oltre 12.800 alloggi, edifici per un valore di oltre 7 miliardi ed in corso di costruzione lavori per oltre 11 miliardi di appalto e lavori per 4 miliardi in progettazione.

Mi pare che questi siano i pochi elementi che ho potuto ricavare. Per cui, onorevoli colleghi, forse sarebbe valsa la pena di esaminare la proposta di legge qualora fosse stata studiata con la predeterminata finalità di procedere al riassetto e al risanamento dell'Istituto, mentre purtroppo la proposta di legge, così com'è stata presentata, non riguarda questo aspetto strutturale, ma in fondo si riduce a questo semplice fine: di sanare un debito contraendo altri debiti.

Questa è la sconsolante conclusione che, in coscienza, ho dovuto porre in rilievo. D'altra parte non possiamo lasciare l'Istituto in balia di se stesso, ma occorre fare qualche cosa.

Con la proposta di legge, come sappiamo, si chiedono tre cose: due miliardi e mezzo dalla Cassa depositi e prestiti, la devoluzione dei proventi che dovrebbero essere attribuiti allo Stato dalla cessione delle quote di capitale investito dallo Stato, la cessione all'Istituto dei proventi derivanti allo Stato dalla vendita degli alloggi popolari. Si tratta di cose che hanno la loro importanza, ma che non sappiamo se possono raggiungere lo scopo che ci si prefigge, e che creerebbero certamente un precedente pericoloso.

Comunque la prima cosa da evitare è che, accanto ad una classe di comuni deficitari, si crei una classe di Istituti autonomi popolari che possano attingere alla Cassa depositi e prestiti, rischiando di inaridire le fonti della Cassa stessa e di rendere impossibile il perseguimento delle sue finalità, che dobbiamo invece salvaguardare. Quindi ritengo che sia nostro dovere cercare di aiutare l'Istituto autonomo per le case popolari di Messina, lasciando però fuori discussione la Cassa depositi e prestiti, le cui fonti si vanno progressivamente depauperando.

Da un siciliano illuminato, che ha veramente il senso dello Stato e che ama la sua Isola, mi è stato suggerito un emendamento, con il quale si autorizza l'Istituto a contrarre mutui per fronteggiare i disavanzi di gestione

relativi a tutto il 1965 e a tutto il 1966, ricorrendo ad istituti di credito di diritto pubblico oppure alle Casse di risparmio, dando la possibilità di una garanzia da parte dello Stato. Questo sarebbe un modo per risolvere il problema, sia pure precariamente, sperando che l'Istituto si faccia carico di queste preoccupazioni e studi i mezzi e gli strumenti per risanare il suo bilancio.

MATARRESE. Il relatore può dirci quanti sono oggi i dipendenti di questo Istituto?

BIMA, *Relatore*. Sono 108, ma non è un dato ufficiale.

BASSI. Se la Commissione riconosce che la situazione di questo Istituto è eccezionale...

RAFFAELLI. Non più eccezionale di altre 50 esistenti in Italia!

BASSI. È eccezionale nel senso che, quando nel 1942 le truppe tedesche si ritirarono dalla Sicilia, Messina subì massicci bombardamenti che distrussero gran parte del patrimonio dell'Istituto. Inoltre, con la legge del 1962, fu liquidato un patrimonio di 30 miliardi per un miliardo e 600 milioni.

Debbo compiacermi per il fatto che il relatore ha rivisto la sua posizione di ieri alla luce dei maggiori elementi di giudizio acquisiti. Tuttavia non condivido due punti. Egli ha affermato che con questo provvedimento sostituiamo un debito vecchio con un nuovo senza alcuna prospettiva di risanamento dell'Istituto. Invece dall'articolo 4 emergono prospettive di risanamento, in quanto in esso si prevede che le quote interessi del capitale investito in base alle vendite degli alloggi devono essere versate direttamente all'Istituto e da questo alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento e l'eliminazione di questa sovvenzione straordinaria. Inoltre il relatore suggerisce, al fine di non sottrarre mezzi alla Cassa depositi e prestiti, di autorizzare l'Istituto a contrarre mutui con altri istituti di credito. Non sono d'accordo su questo punto, perché siamo di fronte ad un ente di diritto pubblico che costringiamo ad indebitarsi con altri istituti a tasso più elevato e le rate di ammortamento finirà con il pagarle lo Stato che garantisce, in base all'articolo 3, la surroga immediata. È meglio che rimanga un rapporto fra la Cassa depositi e prestiti ed il tesoro. Approvando l'articolo 4, il mutuo è ammortizzato e non vedo perché dovremmo fare lucrare altri enti. D'altra parte siamo di fronte ad una situazione eccezionale e non saranno certo altri 2 miliardi di prestito a porre la Cassa depositi e prestiti in condizione di non poter più funzionare.

VIZZINI. In aggiunta a quanto ho detto ieri vorrei sottolineare che il provvedimento ha una sua logica coerenza perché la legge 17 gennaio 1955 ha tolto all'Istituto il 20 per cento degli alloggi che poteva trattenere in proprietà. Il 20 per cento di 30 miliardi sono 6 miliardi; se l'ente li avesse avuti, avrebbe potuto ricorrere ad istituti privati. Non avendoli più, non può fare ricorso al finanziamento normale. Mi sembra che questo sia un provvedimento riparatore.

TERRANOVA CORRADO. Vorrei precisare che si tratta di un solo miliardo.

TURNATURI. Parlerò brevemente per sottolineare una mia preoccupazione.

L'onorevole Bima nella relazione ha prospettata una preoccupazione che non ci può lasciare insensibili: quella di costituire un precedente innovativo rispetto alla impostazione generale dei compiti istituzionali della Cassa depositi e prestiti. Altri istituti autonomi per le case popolari potrebbero invocare lo stesso provvedimento. Ma vorrei fare osservare che questa preoccupazione può avere un fondamento relativo perché la stessa particolare situazione non può essere invocata da altri istituti, in quanto l'istituto di Messina ereditò un patrimonio di case costruite a seguito del terremoto che fu ceduto quasi gratuitamente, con un onere maggiore di gestione rispetto ai ricavi.

Per questa considerazione prego di trovare una soluzione che permetta l'approvazione della proposta di legge. Io suggerirei una soluzione attraverso la Cassa depositi e prestiti, perché solo con un saggio di interesse modesto si può consentire all'istituto di proseguire le finalità che gli sono proprie.

PRESIDENTE. Il testo preannunciato dal Relatore sostituisce gli articoli 1, 2 e 3 della proposta originaria e recita:

« L'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Messina è autorizzato a contrarre mutui sino alla concorrenza di lire 1.000.000.000 allo scopo di avviare un piano di risanamento della gestione a seguito dei disavanzi creati a tutto il 31 dicembre 1965 e per l'esercizio 1966.

I mutui predetti, accordati da istituti di credito e di diritto pubblico, assicurativi o previdenziali e delle Casse di risparmio, sono garantiti dallo Stato e ad essi sono estese le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144 ».

TERRANOVA CORRADO. O noi insistiamo, secondo quanto ha stabilito la Commissione bilancio, a ridurre la cifra a 1 miliardo,

fermo restando che la fonte alla quale attingere è la Cassa depositi e prestiti, oppure attingiamo ad un istituto finanziario per un ammontare di 2 miliardi e mezzo.

PRESIDENTE. Se eleviamo rispetto alla cifra di 1 miliardo indicata dalla Commissione bilancio, l'emendamento deve tornare, per il parere, a quella Commissione, non per la cifra in sé, ma per la garanzia totale dello Stato per quella cifra.

RAFFAELLI. La Cassa depositi e prestiti è stata ridotta al lumicino. Penso di interpretare il pensiero di molti colleghi, di assessori comunali e di cittadini italiani dicendo che la Cassa ha giacenti ben 1.200 domande provenienti da tutta l'Italia per opere che risalgono anche a 10 anni fa. E si tratta di opere indispensabili, come scuole, ospedali ed acquedotti. Come Commissione finanze non potremmo approvare una legge che porta un ulteriore aggravio ad una situazione non solo grave, ma disperata e disastrosa.

Tutti sappiamo quante volte abbiamo percorso le scale di questo istituto senza ottenere neppure un mutuo di 10 milioni per un acquedotto che magari manca dal 1960.

Anche se il relatore intende escludere dall'operazione la Cassa depositi e prestiti, noi manterremo la nostra riserva sul provvedimento, e per il merito e per la data di presentazione e per la data di discussione.

LA SPADA. Non comprendo perché l'onorevole Raffaelli, sempre felice di andare incontro alle esigenze dei lavoratori, si lanci, senza andare troppo per il sottile, contro questo provvedimento. Vi sono lavori per 17 miliardi che l'Istituto non è in grado di affrontare per andare avanti nella gestione, perché, come è stato più volte detto, il patrimonio dell'Istituto è stato depauperato con una norma di legge, con la quale, invece di 321 alloggi, furono ceduti 6 mila appartamenti ad un prezzo irrisorio anche a coloro che non ne avevano diritto. Si tratta di una legge che ho definito demagogica. Comprendo le preoccupazioni avanzate in ordine alla Cassa depositi e prestiti, ma ritengo che questo provvedimento non possa rappresentare un precedente, perché, da quanto ho detto, risulta chiaro che la posizione di questo Istituto è diversa da quella di tutti gli altri.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BIMA, Relatore. In sostanza, signor Presidente, occorre sopprimere gli articoli 1, 2 e 3; sostituendoli con quello da me proposto. Degli articoli 4 e 5 rimarrebbe solo il primo

comma, l'articolo 6 rimarrebbe immutato. Si avrebbe così la garanzia dello Stato sul mutuo di un miliardo; sarebbe devoluta all'Istituto parte dei proventi spettanti per quote di interessi del capitale investito nella costruzione degli alloggi popolari a totale carico dello Stato per tutta la provincia di Messina; infine, sarebbero ceduti all'Istituto i proventi derivanti allo Stato dalla vendita degli alloggi popolari nella provincia di Messina. Inoltre vi sarebbero le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 6.

AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ho ascoltato sia ieri sia oggi con molto interesse la discussione su questa proposta di legge e con compiacimento ho sentito affiorare tutti i dubbi e le perplessità che anche il Governo si era posto in ordine a questo provvedimento. In linea di principio non posso che concordare con le preoccupazioni emerse sia in relazione alla Cassa depositi e prestiti sia in relazione al precedente che si creerebbe con questo intervento parziale a favore di un Istituto di una particolare provincia, mentre situazioni di difficoltà esistono anche per altri Istituti autonomi per la costruzione di case popolari, per ragioni che, se pure non così gravi, sono ugualmente giustificabili. Tuttavia, mentre sulla questione di principio non si può non essere d'accordo, il Governo è chiamato in linea di fatto a dare una soluzione a questo problema. Per Messina si tratterebbe non solo di lasciare andare alla deriva una situazione già molto grave, ma anche di compromettere ogni possibilità di risanamento, che è insita nel programma di lavori in corso, il cui completamento potrebbe consentire la ripresa di un certo giro di profitti, che potrebbe dare gradualmente una certa stabilità all'Istituto. Il Governo non ha potuto nascondersi le difficoltà di superare alcune obiezioni. La situazione di Messina deriva anche da una norma particolare che ha gravato in modo particolare sull'Istituto autonomo per le case popolari. È inutile rifare la storia della legge sul riscatto delle case popolari in favore degli assegnatari, legge che ha determinato, oltre al vantaggio di dare un'abitazione a modeste condizioni ad alcuni assegnatari e di favorire gli occupanti momentanei dell'alloggio, una certa immobilizzazione di una situazione, che non consente di servirsi degli alloggi anche per il trasferimento del personale statale (situazione che esiste per molti istituti, primo tra tutti l'INCIS). Questa legge ha operato per Messina in modo drastico e totale, perché, mentre si consentiva che altrove il 20 per cento degli

alloggi fosse sottoposto al libero giuoco della contrattazione, a Messina anche questa percentuale è stata ceduta. Così l'Istituto si è trovato senza alcun cespite; questa situazione è maturata dopo la precedente distruzione ad opera dei bombardamenti di gran parte del complesso immobiliare dell'Istituto.

Ora, in sede di Commissione bilancio si è parlato del diritto di questo Istituto di essere risarcito delle perdite derivanti dalla legge del 1962.

Gli articoli 4 e 5 rappresentano un piccolo risarcimento, in quanto consentono all'Istituto di incamerare alcune quote che altrimenti spetterebbero all'Erario. In sostanza lo Stato non dà niente a fondo perduto, ma consente l'accesso al credito. Sotto questo profilo, vorrei che si sdrammatizzasse la situazione.

Per quanto riguarda la questione della concessione del credito, se noi diciamo agli enti o agli istituti di trovare il denaro dovunque vogliano li spingiamo ad indebitarsi al di fuori dell'ambito statale. Pertanto, se l'Istituto di Messina chiederà 1 miliardo ad un organo non legato al Ministero del tesoro lo Stato si troverà, dal momento che si rende garante, a dover pagare i debiti contratti fuori del suo ambito.

Per questo motivo, pur considerando la gravità della situazione della Cassa depositi e prestiti, il Governo ritiene che comunque sia preferibile contrarre con questo organismo il debito di 1 miliardo ripartito in due rate di lire 500 milioni da addebitarsi all'esercizio in corso ed a quello successivo, anche perché in caso di insolvenza lo Stato dovrà pagare ad un organo compreso nel suo ambito, quale la Cassa.

Chiedo pertanto che la struttura del provvedimento sia mantenuta, pur rendendomi conto che si affronta un grosso sacrificio che però non esorbita dai compiti istituzionali. Riteniamo che l'Istituto case popolari di Messina possa risollevarsi. È fra i compiti istituzionali delle comunità locali quello di dare gli alloggi ai più poveri.

In conclusione il Governo, pur non potendo certo sollecitare l'approvazione della proposta di legge, non si oppone al suo *iter*.

Chiusura di una votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto sul provvedimento n. 4866 e prego i deputati segretari di numerare i voti.

Nel contempo proseguiremo nell'esame degli articoli della proposta 3567.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Terranova Corrado: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1966 (3567).

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli della proposta di legge n. 3566. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui sino alla concorrenza di lire 2.500.000.000 all'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Messina per fare fronte ai disavanzi di gestione accertati a tutto il 31 dicembre 1965 ed a quello dell'esercizio finanziario 1966.

I mutui, da ammortizzare in trentacinque annualità costanti, sono concessi nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla scorta dei conti consuntivi per gli esercizi ai quali si riferiscono i disavanzi di gestione da pareggiare, approvati dal Consiglio di amministrazione dello stesso Istituto.

Gli interessi relativi sono calcolati al saggio vigente al momento della concessione dei mutui della Cassa depositi e prestiti.

Il Relatore ha presentato il seguente emendamento:

« L'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Messina è autorizzato a contrarre mutui sino alla concorrenza di lire 1.000.000.000 allo scopo di avviare un piano di risanamento della gestione a seguito dei disavanzi creatisi a tutto il 31 dicembre 1965 e per l'esercizio 1966.

I mutui predetti, accordati da istituti di credito e di diritto pubblico, assicurativi o previdenziali e delle Casse di risparmio, sono garantiti dallo Stato e ad essi sono estese le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144 ».

TERRANOVA CORRADO. Sono contrario all'emendamento del relatore e mi richiamo a quanto ha precisato il Governo: che cioè la cifra sia di 1 miliardo, fermo restando che l'unica fonte alla quale attingere sia la Cassa depositi e prestiti.

VIZZINI. Mi domando che cosa significhi che possono essere concessi mutui garantiti dallo Stato. Il Banco di Sicilia, ad esempio,

non può concedere mutui trentennali senza garanzie.

BOTTA. Vorrei preannunciare un emendamento all'emendamento proposto dal relatore. Sostituirei infatti a dizione « per fare fronte ai disavanzi di gestione » con la seguente: « allo scopo di avviare un piano di risanamento della gestione ». Infatti la prima espressione non è in correlazione con lo stanziamento di 1 miliardo, dal momento che nella relazione si parla di un disavanzo di due miliardi.

BIMA, *Relatore*. Concordo.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è meno favorevole all'approvazione di questa formulazione, rispetto a quella che prevedeva il ricorso alla Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Relatore di cui ho già dato lettura, con la modifica suggerita dal deputato Botta.

(È approvato).

L'articolo 1, risulta pertanto così formulato:

« L'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Messina è autorizzato a contrarre mutui sino alla concorrenza di lire 1.000.000.000 allo scopo di avviare un piano di risanamento della gestione a seguito dei disavanzi creati a tutto il 31 dicembre 1965 e per l'esercizio 1966.

I mutui predetti, accordati da istituti di credito e di diritto pubblico, assicurativi o previdenziali e delle Casse di risparmio, sono garantiti dallo Stato e ad essi sono estese le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

L'ammortamento decorre dal 1° gennaio successivo all'erogazione di ogni singolo mutuo.

Il Relatore ne propone la soppressione. A fronte dell'emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 2.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

I mutui concessi sono garantiti dallo Stato. In relazione alla garanzia prestata come sopra, il Ministero del tesoro, nel caso di

mancato pagamento da parte dell'Istituto mutualitario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni e diritti nei confronti dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Messina.

In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, sarà inoltre iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o più cespiti patrimoniali di proprietà dello stesso Istituto, i quali offrano adeguata garanzia.

Il Relatore ne propone la soppressione; a fronte dell'emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 3.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 4 che, ove approvato, diverrà, per coordinamento, articolo 2:

Sono ceduti all'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Messina tutti i proventi derivanti allo Stato per quote interessi del capitale investito o ad altro titolo dalle locazioni degli alloggi costruiti od in corso di costruzione, all'atto della pubblicazione della presente legge, di proprietà dello Stato, in dipendenza delle leggi 10 aprile 1947, n. 261, 12 aprile 1948, n. 1010, 29 luglio 1949, n. 531, 10 gennaio 1952, n. 9, 4 marzo 1952, n. 137, 9 agosto 1954, n. 640, siti nella provincia di Messina.

I proventi predetti dovranno essere versati dall'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Messina, anziché all'erario dello Stato, direttamente alla Cassa depositi e prestiti in conto delle rate di pagamento per l'ammortamento dei mutui accessi in conformità al disposto del precedente articolo 1.

Il relatore ha presentato un emendamento soppressivo del secondo comma.

Pongo in votazione il primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma.

(Non è approvato).

Il secondo comma risulta quindi soppresso.

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso quale risulta a seguito delle modificazioni adottate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 che, ove approvato, diverrà articolo 3 per coordinamento:

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 234, concernenti la cessione in proprietà degli alloggi popolari costruiti a totale carico dello Stato, le somme ricavate dalla alienazione di detti alloggi siti nella provincia di Messina, e costruiti ai sensi delle leggi indicate nel precedente articolo 4, sono cedute all'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Messina, anche se già versate nell'apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

L'Istituto Autonomo per le case popolari di Messina, in deroga al disposto del citato articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è tenuto a versare direttamente alla Cassa depositi e prestiti le somme, per effetto della disposta cessione, ricavate dalla alienazione degli alloggi di cui al precedente comma, in speciale conto corrente, con espressa destinazione alla estinzione anticipata della parte capitale dei mutui concessi allo stesso Istituto a mente dell'articolo 1 della presente legge.

Ove per effetto dei versamenti si dovesse pervenire alla estinzione anticipata di tutti i mutui concessi come sopra a pareggio dei disavanzi di gestione al predetto Istituto, le residue somme ricavate dalle alienazioni degli alloggi popolari costruiti a totale carico dello Stato nella provincia di Messina saranno versate come disposto dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e destinate alla costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare.

Il Relatore ha presentato un emendamento soppressivo degli ultimi due commi.

Pongo in votazione il primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il mantenimento del terzo comma.

(Non è approvato).

Il secondo e il terzo comma sono quindi soppressi.

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso quale risulta a seguito delle modificazioni adottate.

(È approvato).

All'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e lo pongo in votazione, avvertendo che, ove approvato, diverrà articolo 4 per coordinamento.

Gli atti ed i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa.

Detti atti e contratti, ove siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi sulle somme mutate a tenore e per i fini della presente legge. Parimenti sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi sulle operazioni di conto corrente ed inoltre sono esenti da tassa di bollo ed imposte di registro gli atti e le quietanze relative alle somme versate e restituite.

Nessuna imposta o tassa è dovuta sulle somme cedute dallo Stato all'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Messina.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che in sede di scrutinio della votazione sulla proposta di legge Usvardi ed altri: « Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli sportivi » (n. 4866) è risultato mancare il numero legale.

La votazione del provvedimento n. 4866 e quelle sui provvedimenti esaminati nella seduta odierna sono pertanto rinviate alla seduta di domani. Parimenti nella seduta di domani verrà replicato il voto sugli articoli della proposta di legge n. 3567 che è da ritenersi non valido per l'intervenuto riscontro della mancanza del numero legale verificato contemporaneamente al passaggio agli articoli della precitata proposta.

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO
